

Il principio di coordinamento della finanza pubblica: limite alla potestà legislativa regionale.

Corte costituzionale, 12 maggio 2011, n. 163

Giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16, recante "Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

È stato impugnato l'articolo 1 della legge regionale su citata, il quale dispone in maniera generica che il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante è definito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla misura dell'1% dei singoli provvedimenti di gara, di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Tale disposizione, prevedendo impegni di spesa non in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo, si porrebbe in tal modo in contrasto con il Piano di rientro, stipulato con il Ministero della salute e dell'economia e delle finanze, ed in particolare con il punto 10 del documento integrativo, approvato con delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2009, n. 845, secondo cui la Giunta regionale, «entro il 31 dicembre 2010 modifica lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che prevede un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa».

Tale contrasto con i vincoli contenuti nel citato Piano di rientro determinerebbe la violazione dei principi fondamentali di contenimento della spesa sanitaria di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e all'art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), secondo il quale «Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

La disposizione regionale impugnata violerebbe in tal modo i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, fra le altre con la sentenza n. 94 del 2009.

Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale, chiamato ad accertare la legittimità delle questioni su riportate, richiama la sua consolidata giurisprudenza con riferimento alla qualificazione dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, come principio di coordinamento della finanza pubblica. In proposito la Corte ha affermato che tale norma «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica», poiché la «esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» determina una situazione nella quale «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può

incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa». Ciò in quanto le «norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario », per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari».

Nel caso di specie, risulta evidente come la Regione abbia contravvenuto all'accordo stipulato con lo Stato ed al relativo piano di rientro del disavanzo, laddove era previsto, fra l'altro, che, entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale dovesse modificare «lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che preved[a] un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa».

La disposizione censurata, invece, non solo non ha fissato alcun tetto di spesa, ma non ha dettato alcun criterio per la Giunta, al fine di determinare l'entità della deroga al generale sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, lasciando un margine di discrezionalità non compatibile con gli impegni assunti con la firma e l'adozione del piano di rientro.

L'accertata violazione del citato accordo determina la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e dunque l'illegittimità costituzionale della norma.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale in questione.

Giurisprudenza richiamata:

- Sul principio di coordinamento della finanza pubblica: Corte cost. sentenze nn.123 del 2011, 100 e 141 del 2010, 193 del 2007.